DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 12 DEL 11.02.2019

OGGETTO: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO DEL 27/1/2017 ISTITUZIONE BORSA MERCI DEI PRODOTTI CEREALICOLI – REGOLAMENTO GENERALE DI BORSA – MODIFICHE.

Sono presenti:

num	consigliere	settori e ambiti di rappresentanza	presente	assente
1	PORRECA Fabio – *Presidente*	Servizi alle Imprese	X	
2	SCHIAVONE Filippo – *Vice Presidente*	Agricoltura	X	
3	ANGELILLIS Luigi	Industria	X	
4	BENINCASO Amelia Anna	Liberi professionisti	X	
5	BISCOTTI Nicola	Industria	X	
6	BOZZINI Maria Stefania	Commercio	X	
7	DE ANGELIS Mario	Cooperazione	X	
8	DE FILIPPO Giuseppe	Agricoltura	X	
9	D'ELIA Giovanni	Consumatori ed Utenti	X	
10	DE NITTIS Raffaele Pio	Altri Settori		X
11	DI FRANZA Alessia	Artigianato	X	
12	FERRARA Alfonso	Servizi alle Imprese		X
13	GELSOMINO Cosimo Damiano	Commercio	X	
14	GIANNATEMPO Luigi	Commercio	X	
15	LA TORRE Lucia Rosa	Commercio		X
16	MAZZEO Raffaele	Commercio	X	
17	NOTARANGELO Girolamo	Turismo		X
18	PETRILLI Raffaele	Agricoltura		X
19	PILATI Marino	Agricoltura	X	
20	PUPILLO Michele Antonio	Artigianato	X	
21	ROBERTO Silvana	Agricoltura	X	
22	ROTICE Giovanni	Industria		X
23	SIMEONE Vincenzo	Trasporti e Spedizioni	X	
24	STELLACCI Pasquale	Credito e Assicurazioni	X	
		totale	18	6

E' presente il collegio dei revisori dei conti come segue:

nominativi	incarico	presenti	assenti
Dr.ssa LEONE Raffaella	Presidente	X	
Dr. LAPALORCIA Antonello	Componente	X	
Dr. RUSSO Massimo	Componente	X	

Svolge le funzioni di segretario il dott. Nicola Pisapia, Segretario Generale ff dell'Ente, assistito per la verbalizzazione dalla dott.ssa Ivana Valerio, individuata ai sensi della Deliberazione di Giunta n. 32 del 10/04/2018.

*****

Riferisce il Presidente.

Con nota PEC prot. n. 32661 del 31/1/2017 il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso copia del decreto ministeriale 27/1/2017 con il quale è stata approvata l'istituzione presso la Camera di commercio di Foggia della Borsa merci per i prodotti cerealicoli.

Successivamente è stato adottato, con delibera di Giunta n. 49 del 04/06/2018, il "*Regolamento Generale della Borsa Merci dei Prodotti Cerealicoli di Foggia*" ratificato dal Consiglio camerale con Deliberazione n. 13 del 30.07.2018.

La Giunta camerale, con Deliberazione n. 96 dello scorso 29 ottobre ha provveduto alle designazioni e segnalazioni di propria competenza relativamente alla costituzione della Deputazione di Borsa.

Le designazioni, complete della documentazione accessoria richiesta, sono state trasmesse ai competenti uffici del Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 20482 del 12/12/2018.

Con nota acquisita al protocollo generale al n. 1181 del 23/01/2019, il Ministero ha segnalato ai ns. uffici la necessità di modificare l'art. 5, primo periodo del regolamento generale della Borsa merci dei prodotti cerealicoli di Foggia, prevedendo che la durata in carica dei componenti la deputazione sia di un anno.

Preso atto della istanza Ministeriale e della opportunità di apportare modifiche anche all' art. 7 del sopracitato regolamento

IL CONSIGLIO

UDITO il riferimento del Presidente;

VISTA la legge 20/3/1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento approvato con R.D. 4/8/1913, n. 1068;

VISTA la legge 30/5/1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

VISTA la circolare n. 673/C del 16/1/1954 del Ministero dell'Industria, contenente lo schema tipo di regolamento per le borse merci;

VISTA la legge 26/9/1966, n. 792, recante mutamento della denominazione del Ministero dell'Industria e del Commercio e la legge 12/1/1991, n.13 sulla determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

VISTA la legge 29/12/1980, n. 580 concernente il riordinamento delle Camere di Commercio e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 179, con il quale si è ritenuta indispensabile la permanenza in vigore della citata legge 26/9/1966, n. 792;

VISTO il decreto legislativo 25/ novembre 2016, n, 219, recante attuazione della delega di cui all'art. 10 della legge 7/8/2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 77 del 10/10/2016, con la quale è stata proposta l'istituzione di una Borsa Merci per i prodotti cerealicoli presso questa Camera;

VISTO il decreto del 27/1/2017 con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico, in accoglimento della proposta di cui sopra, ha approvato l'istituzione presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia di una Borsa Merci per i prodotti cerealicoli;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta n. 49 del 04/06/2018, la deliberazione del Consiglio n. 13 del 30.07.2018 e infine la Deliberazione di Giunta n. 96 dello scorso 29 ottobre;

RITENUTA la necessità di modificare il testo del citato *Regolamento Generale della Borsa Merci dei Prodotti Cerealicoli di Foggia* tenendo conto anche delle modifiche richieste dallo stesso Ministero con la nota PEC del 23 c.m. ;

VISTO il testo del Regolamento generale della Borsa Merci dei prodotti cerealicoli di Foggia, come modificato dagli uffici camerali per i motivi sopra esposti;

DATO ATTO dell'istruttoria effettuata dalla dott. Giuseppe Paolicelli Responsabile del servizio regolazione del mercato;

PRESO ATTO della preventiva comunicazione della necessità di provvedere in merito, data in data odierna alla Giunta Camerale;

VISTO il comma 4-bis dell'art. 3 della Legge 580/93 e s.m.i che dispone che "I *regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi e quelli relativi alle materie disciplinate dallo statuto sono approvati dal consiglio con il voto della maggioranza assoluta dei componenti*";

CONSTATATA la presenza di 18 componenti il Consiglio camerale;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell'Ente;

ad unanimità di voti espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1) di modificare il Regolamento generale della Borsa Merci dei prodotti cerealicoli di Foggia, come da allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO (dott. Nicola Pisapia) Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005	IL PRESIDENTE (dott. Fabio Porreca) Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005

Firmato digitalmente da
NICOLA PISAPIA
Data e ora della firma: 04/03/2019 13:14:17

Firmato digitalmente da
FABIO PORRECA
Data e ora della firma: 04/03/2019 12:46:16

Visto per la regolarità contabile
Il responsabile gestione finanziaria e programmazione
(dott. Luigi Di Pietro)
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005

Firmato digitalmente da
LUIGI MICHELE DI PIETRO
Data e ora della firma: 04/03/2019 12:33:20

Allegato alla deliberazione del Consiglio Camerale n. 12 del 11.02.2019

Regolamento generale della Borsa Merci per i prodotti cerealicoli di Foggia

Capo I
Istituzione, scopo e vigilanza

Art. 1
La Borsa Merci per i prodotti cerealicoli di Foggia, istituita con decreto del 27/1/2017 del Ministero dello Sviluppo Economico su proposta della Camera di Commercio I.A.A. Di Foggia, è regolata dalle disposizioni della legge 20 marzo 1913, n. 272 e del relativo regolamento approvato con R.D. 4 agosto 1913, n.1068 e dalle successive modificazioni, in quanto applicabili, nonché dalle disposizioni del presente regolamento e dei regolamenti speciali di borsa.

Art. 2
La Borsa è il luogo di incontro per lo svolgimento delle contrattazioni di merci, di prodotti e di servizi che possono formare oggetto di scambio, esclusi i beni le cui negoziazioni in base alle disposizioni vigenti si svolgono presso le borse valori.

Art.3
La Borsa è posta sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico e della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia.
La Camera di Commercio provvede all'amministrazione della Borsa.
Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, il Presidente della Camera di Commercio, i componenti di Giunta, i dirigenti, nonché i funzionari camerali a ciò espressamente delegati, hanno libero accesso a tutti i locali della Borsa. La stessa facoltà hanno pure i funzionari del Ministero dello Sviluppo Economico incaricati di funzioni di vigilanza.
Le spese necessarie all'esplicazione delle funzioni predette sono a carico del bilancio della Camera di Commercio di Foggia.

Art. 4
Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche nel caso che la gestione della Borsa sia data in concessione ai sensi dell'art. 7 del regolamento approvato con R.D. 4 gennaio 1925, n. 29. In tal caso il concessionario, indipendentemente dagli obblighi contenuti nell'atto di concessione, ha l'obbligo di sottoporre il suo statuto ed il regolamento interno all'approvazione della Camera di Commercio di Foggia.

Capo II
La deputazione

Art. 5
La Deputazione è composta di sette membri effettivi e di tre membri supplenti. Essi sono nominati dal Ministero dello Sviluppo Economico e durano in carica un anno. La nomina di cinque dei sette membri effettivi e dei tre membri supplenti è fatta su designazione della Giunta della Camera di Commercio, che presceglie le persone da designare fra gli appartenenti ai settori interessati all'attività di Borsa.
La Deputazione elegge, tra i suoi membri effettivi, il Presidente.

Art. 6
Le deliberazioni della deputazione sono valide allorché sono prese con la presenza di almeno cinque membri ed a maggioranza assoluta dei presenti.

I membri supplenti hanno facoltà di assistere a tutte le adunanze della deputazione; essi hanno però diritto di voto soltanto quando sostituiscono membri effettivi assenti.
In caso di assenza del Presidente o del suo delegato, le funzioni vengono svolte dal membro più anziano di età.
La deputazione tiene le sue sedute nei locali della Borsa. Essa si insedia, di norma, all'avvio delle contrattazioni di Borsa e si scioglie al termine della giornata di contrattazioni e comunque a seguito dell'approvazione del listino.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della Camera di Commercio all'uopo delegato.

Art. 7
La deputazione sorveglia l'andamento della Borsa e provvede perché siano osservate le leggi e i regolamenti.
Essa sovrintende alla polizia interna della Borsa ed al buon ordine dei servizi e segnala alla Giunta della Camera di Commercio le irregolarità riscontrate, compresi gli abusi eventualmente commessi dal personale, formulando proposte per gli eventuali provvedimenti da adottare; formula, inoltre, proposte per il migliore funzionamento dei servizi.
La deputazione vigila sul corretto svolgimento delle contrattazioni imponendo, attraverso provvedimenti motivati, la cessazione di eventuali atti, comportamenti o pratiche commerciali idonee - per le circostanze di modo, di tempo e di luogo – a creare turbative sul regolare andamento delle negoziazioni e/o sulla rilevazione delle quotazioni.
A questo fine la deputazione può disporre il semplice richiamo ovvero, quando la gravità della violazione lo richieda, l'allontanamento dai locali di chi abbia commesso il fatto, stabilendone eventualmente il periodo in cui l'accesso viene precluso.
E' salvo, in ogni caso, l'obbligo della deputazione di trasmettere gli atti agli organi competenti qualora si ravvisi che il fatto rilevato possa integrare ipotesi di reato.
La deputazione dichiara la sospensione della quotazione di un prodotto o merce nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti, nel caso di chiusura della Borsa per effetto di provvedimenti di necessità ed urgenza varati dalle autorità competenti, nel caso di assenza di contrattazioni sulla piazza e al verificarsi di gravi fatti che turbino il regolare svolgimento delle operazioni di Borsa.
Il Presidente della deputazione si surroga nelle funzioni e prerogative del Comitato di Vigilanza qualora esso non sia in grado di procedere alla rilevazione dei prezzi, come da Regolamento per la rilevazione dei prezzi all'ingrosso.
Avverso le deliberazioni della deputazione è ammesso ricorso alla Giunta della Camera di Commercio di Foggia entro 5 giorni dalla notifica della deliberazione stessa.

Capo III
Comitato di Vigilanza

Art. 8
Il Comitato di Vigilanza, nominato con cadenza biennale dalla Giunta camerale, ha il compito di:
- Collaborare nell'opera di vigilanza svolta dalla deputazione di Borsa;
- Denunciare alla deputazione gli operatori che, nell'esplicazione della loro attività, contravvengono alle leggi ed ai regolamenti;
- Proporre alla Camera di Commercio la formazione di contratti-tipo, regolamenti tecnici ed arbitrali;
- Provvedere all'accertamento dei prezzi per la formazione del listino di Borsa, di cui all'art. 24, in base alle disposizioni del relativo regolamento.

Art.9

Il numero dei membri del comitato di vigilanza è determinato dalla giunta camerale, sentito il parere della deputazione. Nessun membro della Deputazione di Borsa e del Comitato di Vigilanza può appartenere contemporaneamente ai due organi, pertanto vi è piena incompatibilità.

Capo IV
Ingresso in Borsa

Art.10
L'ingresso in Borsa è regolato dalla legge e dai regolamenti. Chiunque è ammesso in borsa è assoggettato alle disposizioni del presente regolamento e, in particolare, alle disposizioni relative alla composizione delle controversie.

Art.11
La Camera di Commercio determina i diritti dovuti per il rilascio dei biglietti e delle tessere d'ingresso. Essa determina, altresì, i diritti dovuti per la cessione in uso delle attrezzature, dei locali, dei posti auto, nonché quelli per ogni altro servizio posto a disposizione degli operatori di Borsa.
Sono esclusi dal pagamento del biglietto d'ingresso i componenti della Deputazione e del Comitato di Vigilanza.

Art.12
Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento, sono esclusi dalla Borsa coloro che non eseguono le decisioni arbitrali di Borsa emesse nei loro confronti.
E' in facoltà della Camera di Commercio, sentito il parere della Deputazione, di privare del diritto di ingresso alla Borsa, per un tempo determinato o illimitato, a seconda dei casi, chi se ne renda indegno per qualsiasi motivo, oltre a quanto già disposto all'art.7, 3° capoverso.
Le eventuali contestazioni e reclami saranno decisi a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 7.

Art. 13
I provvedimenti di esclusione dalla Borsa, nonché quelli di revoca dell'esclusione stessa, debbono essere comunicati, a cura della deputazione, a tutte le altre borse della Repubblica.

Capo V
Mediazione

Art.14
I mediatori hanno l'obbligo di fornire alla Camera di Commercio di Foggia e alla Deputazione di Borsa tutte le informazioni relative all'attività da essi svolta in borsa.

Art.15
I compensi dovuti ai mediatori, salva diversa pattuizione, sono quelli risultanti da apposita tabella approvata dalla Camera di Commercio di Foggia, attraverso l'accertamento degli usi.

Capo VI
Contrattazioni

Art. 16
Gli affari conclusi nella borsa o con riferimento alle condizioni e agli usi di essa, sono sottoposti alle disposizioni del presente regolamento e dei regolamenti speciali della Borsa medesima.

Art.17
Nei locali della Borsa si svolgono le contrattazioni relative alla compravendita a trattativa privata su semplice determinazione o su campione o in base a certificato d'origine di qualità, con l'adozione di contratti tipo o con patti liberamente convenuti.
La Camera di Commercio, sentita la deputazione di Borsa, può determinare per i singoli prodotti prodotti, merci e servizi, le nomenclature, con le relative caratteristiche merceologiche e tecniche e stabilire in relazione a ciascuna di esse, le modalità di esecuzione dei relativi contratti, salvo patto contrario.

Art.18
La compravendita coattiva e le aste pubbliche previste dal codice civile sono eseguite da mediatori regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese. L'avviso d'asta o di esecuzione coattiva deve contenere le modalità di esecuzione.

Art. 19
Entro la prima quindicina di dicembre di ciascun anno, la Camera di Commercio, sentita la Deputazione, compila il calendario di Borsa per l'anno successivo e lo sottopone all'approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico.
Il calendario può limitare i giorni destinati alle riunioni di Borsa a uno o più determinati giorni della settimana.

Capo VII
Consegne, pagamenti e costituzioni in mora

Art.20
Per i contratti conclusi nella Borsa o con espresso riferimento alla Borsa stessa, valgono, salvo diversa pattuizione, i termini e le modalità contemplati dagli usi vigenti nella provincia di Foggia accertati, approvati e pubblicati dalla Camera di Commercio di Foggia.

Art.21
Trascorso il termine consentito con la diffida o, in mancanza, otto giorni dal termine fissato ai sensi delle disposizioni d'uso di cui all'articolo precedente, per la consegna o il ritiro della merce o dei prodotti o per il pagamento del prezzo, il contratto si risolve e la parte adempiente ovvero disposta ad adempiere ha diritto di chiedere l'esecuzione coattiva o comunque il risarcimento del danno.
Nei contratti a consegna differita, ripartita a mesi ed a date determinate, le eventuali contestazioni su consegna, anche se seguite da esecuzione coattiva, non pregiudicano il diritto alle consegne ulteriori.

Capo VIII
Listino di Borsa

Art.22
I prodotti e le merci che formano oggetto di listino sono determinati dalla Giunta camerale di Foggia.

Art. 23
L'accertamento dei prezzi per la formazione del listino è fatta dal Comitato di vigilanza secondo le modalità stabilite dal Regolamento per la rilevazione dei prezzi all'ingrosso delle merci ovvero dal Presidente della deputazione di Borsa nei casi previsti dall'art. 7 del presente regolamento.
Il Comitato di Vigilanza si articola, per il compimento delle relative operazioni, in una o più Commissioni.
I componenti delle Commissioni sono nominati con cadenza biennale.

Art.24
La Camera di Commercio di Foggia può impartire al Comitato di Vigilanza ed alle Commissioni criteri direttivi per la formazione del listino di Borsa nei limiti delle disposizioni poste dalle leggi e dai regolamenti. La stessa Camera di Commercio cura la pubblicazione del listino e la diffusione mediante modalità telematica.
Attraverso funzionari all'uopo delegati, la Camera di Commercio di Foggia provvede alla raccolta ed elaborazione delle informazioni relative ai prezzi praticati nella piazza e all'andamento degli altri mercati nazionali ed internazionali, per le finalità stabilite nel Regolamento per la rilevazione dei prezzi.

Capo IX
Componimento delle controversie

Art.25
Le questioni insorte in dipendenza di contrattazioni e di contratti svoltisi in Borsa, possono essere dalle parti deferite, congiuntamente o disgiuntamente, alla Deputazione di Borsa per il tentativo di composizione amichevole della controversia, purché entro venti giorni dallo svolgimento della trattativa.
Nel caso il tentativo di conciliazione resti infruttuoso si applicano le disposizioni degli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Capo X
Disposizioni finali

Art.26
Le direttive e i provvedimenti emanati dalla Camera di Commercio di Foggia e dalla Deputazione di Borsa riguardanti il funzionamento della Borsa e le contrattazioni, si presumono portati a conoscenza di chiunque direttamente o indirettamente operi in Borsa, mediante l'affissione di particolari ordinanze, deliberazioni, manifesti o avvisi nei locali della Borsa medesima.